



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Disciplinare di gara per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di ristorazione mediante fornitura di pasti veicolati ed attività ad esso connesse, destinati agli utenti di servizi nell'ambito dell'attività istituzionale di ASP Città di Bologna

Lotto 1 (lotto unico) - CIG 6923324BB1

Premessa

1. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali, ad integrazione di quelle riportate nel bando di gara, per lo svolgimento della gara relativa all'aggiudicazione dell'appalto del servizio di ristorazione (mediante fornitura di pasti veicolati ed attività ad esso connesse) dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona ASP "Città di Bologna" per il lotto unico della durata di mesi 36.

2. Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

3. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come specificato nei seguenti paragrafi.

1. Amministrazione aggiudicatrice

1. L'appalto regolato dal presente disciplinare di gara e dagli altri documenti ad esso connessi è indetto dall'Azienda pubblica di servizi alla persona "ASP Città di Bologna", di seguito individuata come "Azienda" o come "Stazione appaltante".

2. L'Azienda svolge attività di gestione di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari e servizi ad essi complementari, sia nell'attuazione delle proprie competenze sia in base all'affidamento di alcune attività da parte del Comune di Bologna. Si tratta di servizi destinati ad anziani, a persone adulte che versino in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, a minori dell'area della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza ed altre categorie di soggetti che versino in condizioni di non autosufficienza fisica e/o psichica.

3. L'Azienda è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità nazionale Anticorruzione - Anac con il codice identificativo 0000368742.

4. L'Azienda gestisce la procedura come stazione appaltante e non svolge ruolo di centrale di committenza né effettua la procedura come appalto congiunto con altra amministrazione aggiudicatrice.

5. I riferimenti generali dell'Azienda sono i seguenti:

Indirizzo: Viale Roma, 21, 40139 Bologna

Codice NUTS: ITD55

Codice fiscale: 03337111201

Partita IVA: 03337111201

Telefono: 051.6201311

Telefax: 051.6201307

Posta elettronica ordinaria: protocollo@aspbologna.it

Posta elettronica certificata (PEC): asp@pec.aspbologna.it

Indirizzo internet (profilo di committente): <http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

6. I riferimenti del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari relative alla procedura di gara sono i seguenti:

ASP Città di Bologna – Servizio Appalti, Servizi e Forniture

Referenti per informazioni complementari:

Dott.ssa Giovanna Maria Piras

Indirizzo: Viale Roma, 21, 40139 Bologna

Telefono: 051.6201330

Telefax: 051.6201307

Posta elettronica ordinaria: giovanna.piras@aspbologna.it

Posta elettronica certificata (PEC): asp@pec.aspbologna.it;

Indirizzo internet (profilo di committente): <http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

7. L'indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto è il seguente:

<http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

2. Definizioni e quadro normativo di riferimento

1. Ai fini dell'applicazione di questo disciplinare in relazione alla procedura di gara si intendono:

a) per "Anac", l'Autorità nazionale anticorruzione, che esercita le funzioni in materia di vigilanza e di regolazione degli appalti pubblici e nella quale è confluita, in base all'art. 19 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – Avcp; in relazione al presente disciplinare di gara, tutti i riferimenti all'Avcp debbono intendersi per atti emanati dall'Autorità prima della soppressione, ma ad oggi vigenti ed applicati dall'Anac;

b) per "appalto", il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Azienda e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la fornitura di servizi oggetto del presente disciplinare;

c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Azienda, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;

d) per "AVCPass", il sistema per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità regolato dalla deliberazione Anac n. 157/2016, comprensiva della relazione allegata e delle successive modifiche ed integrazioni;

e) per "Azienda" o "ASP Città di Bologna", l'Azienda pubblica di servizi alla persona ASP città di Bologna;

f) per "Codice" o "Codice dei contratti pubblici" il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

g) per "contratto", l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Azienda e l'operatore economico prescelto come appaltatore;

h) per "microimprese, piccole e medie imprese", le imprese come definite nella [Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003](#). In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

2. Quadro normativo di riferimento per la materia oggetto dell'appalto, a titolo indicativo, ma non esaustivo:

Regolamento Europeo 882/2004

Circolare n°1/98 del Ministero della Sanità

Circolare n°11/98 del Ministero della Sanità,

D.P.R n°. 327 del 26 marzo 1980 e successive modifiche

Decreto Legislativo n. 193/2007 che abroga il D.L. N° 155 del 26 maggio 1997
 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002
 Legge regionale Emilia Romagna 11/2003
 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004
 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004
 Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004
 Delibera Giunta Regionale 1015/2008
 Delibera Giunta Regionale 1869/2008
 Regolamento Europeo 1169/2011 e successive modifiche: regolamento 1155/2013,
 regolamento 1363/2013, Direttiva della Commissione 78/2014

3. Il progetto dell'appalto oggetto della procedura regolata dal presente disciplinare è stato approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 894 del 29.12.2016.

4. Il bando di gara relativo alla procedura oggetto del presente disciplinare è stato pubblicato al seguente indirizzo internet (profilo di committente):

<http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

5. Costituiscono documenti integrativi del bando di gara e del presente disciplinare i seguenti allegati:

Allegato	Documento
A.1.	Criteri di valutazione offerta tecnico-qualitativa
B.1.	Capitolato speciale descrittivo prestazionale
C.1.	Schema di contratto di appalto
D.1.	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)
M.1.	Modello istanza di partecipazione alla gara
M.2.	Modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilabile
M.3.	Istruzioni relative alla compilazione del DGUE
M.4.	Modello di offerta per la parte tecnico-qualitativa (schema)
M.5.	Modello di offerta per la parte economica (schema)
M.6.	Modello dichiarazione impresa ausiliaria avvalimento (schema)

3. Descrizione dell'appalto

3.1. Attività oggetto dell'appalto

1. Le attività oggetto del presente appalto sono di seguito descritte e specificate, con riferimento al CPV e alle nomenclature specifiche note:

Lotto	Descrizione	Attività principali e relativo dimensionamento percentuale
Lotto unico	Servizio di ristorazione mediante fornitura di pasti veicolati	CPV 55521200-0 (all. IX d.lgs. n. 50/2016) Servizi alberghieri e di ristorazione

2. Le attività principali oggetto dell'appalto rientrano nei servizi di ristorazione di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 50/2016, compresi nell'allegato IX di detto decreto e, pertanto, ad essi si applica la soglia stabilita dall'art. 35, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.

3. L'appalto non è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

3.2. Lotto unico dell'appalto

1. L'appalto è costituito da un unico lotto, riferito ad un servizio, quello di ristorazione, la cui progettazione e realizzazione è tale da non poter essere utilmente suddivisa in più lotti funzionali, sussistendo la necessità di avere un unico referente per assicurare omogeneità nei processi produttivi e distributivi presso le varie strutture.

3.3. Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché ad eventuali condizioni particolari di esecuzione

1. Le specifiche tecniche e prestazionali relative all'esecuzione dell'appalto, oltreché le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dello stesso, sono riportate nel Capitolato tecnico e descrittivo prestazionale di cui all'Allegato A.

3.4. Non ammissibilità di varianti

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono in sede di offerta presentare varianti alle specifiche tecniche (varianti progettuali), ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato tecnico e descrittivo prestazionale.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 1 si precisa che per varianti in sede di offerta (varianti progettuali) si intendono le proposte volte a modificare le specifiche tecniche o prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari di esecuzione definiti dall'Azienda nel capitolato tecnico e descrittivo prestazionale.

3. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico-qualitativa della stessa), assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica qualitativa definiti dall'Azienda, proposte:

- a) di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche o prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel Capitolato tecnico e descrittivo prestazionale;
- b) di prestazioni o attività da rendere in rapporto a un'opzione o a una possibilità definite dall'Azienda nel Capitolato tecnico e descrittivo prestazionale come soluzioni di possibile sviluppo dei servizi posti in appalto.

4. Le proposte di cui al precedente comma 3 non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

3.5. Durata dell'appalto, nonché possibile rinnovo e possibile proroga

1. La durata dell'appalto è determinata in 36 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

2. L'Azienda si riserva la possibilità di rinnovare il contratto d'appalto, per il medesimo periodo e alle stesse condizioni del contratto derivante dalla presente gara, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

3. L'Azienda si riserva la facoltà di esercitare l'opzione della proroga del contratto per un periodo di 6 mesi, tenendo conto, in base a quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, che:

- a) la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
- b) in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3.6. Altre opzioni esercitabili dall'Azienda in relazione all'appalto

1. L'Azienda si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.7. Valore dell'appalto

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso individuata dal precedente paragrafo 3.5, è determinato nella tabella di seguito riportata al comma 3 per il lotto unico come importo base posto a base d'asta, al netto dell'IVA, con costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto specificati per il lotto unico.

2. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dal precedente paragrafo 3.5, nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilite dallo stesso paragrafo 3.5 (rinnovo e proroga) e dal paragrafo 3.6 ("quinto d'obbligo"), ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, è determinato nella tabella di seguito riportata al comma 3 per il lotto unico come importo complessivo stimato al netto dell'IVA.

3. Il valore a base d'asta con i relativi costi della sicurezza e il valore stimato per il lotto unico dell'appalto sono specificati nella tabella di seguito riportata:

Lotto	Descrizione	Valore a base d'asta	Costi della sicurezza o diversa specificazione	Valore stimato (comprensivo delle opzioni esplicitamente dichiarate)
Lotto unico	Servizio di ristorazione mediante fornitura di pasti veicolati	€. 5.093.912,19	€. 3.000,00	€. 13.082.074,63

4. In ogni caso il valore da considerarsi ai fini della formulazione delle offerte è unicamente il valore a base d'asta indicato come tale nella tabella del precedente comma 3 in relazione alle specificazioni del precedente comma 1.

3.8. Luoghi di esecuzione dell'appalto

1. I luoghi principali di esecuzione dell'appalto sono situati nel territorio del Comune di Bologna (Codice NUTS: ITD55).

3.7. Subappalto

3.7.1. Modalità di utilizzo del subappalto e sua evidenziazione in sede di gara

1. In relazione all'appalto è ammesso il subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, nonché nei termini previsti dall'art. 21 dello schema di contratto e dal presente articolo. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

E' ammesso il subappalto esclusivamente per i servizi, o parte di essi, sotto indicati:

- trasporto derrate (di cui all'art. 4 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale - sez. "piano dei trasporti");
- servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali utilizzati (di cui all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale);
- disinfestazione e derattizzazione dei locali utilizzati (di cui all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale);

- d) manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in uso (di cui all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale);
- e) manutenzione ordinaria dei locali in uso (di cui all'art. 5 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale);

Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedano l'impiego di manodopera.

Tutte le prestazioni di cui al Capitolato speciale descrittivo prestazionale devono essere obbligatoriamente rese direttamente, ad esclusiva eccezione di quanto previsto dal secondo periodo del presente comma (lett. a, b, c, d, e), dalle imprese partecipanti in forma singola e/o raggruppata, aggregata e/o consorziata. L'inosservanza della disciplina del subappalto di cui al presente articolo e la previsione di erogazione di servizi di cui al Capitolato speciale descrittivo prestazionale da parte di soggetti estranei all'impresa e/o al raggruppamento, aggregazione e/o consorzio partecipante costituisce causa di esclusione della offerta e causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda ASP è esclusa da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra l'appaltatore e le ditte o società terze e l'appaltatore si obbliga a manlevare l'Azienda ASP da ogni richiesta che possa essere ad essa rivolta dai succitati terzi.

3. Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Per contratto si intende il contratto stipulato per il lotto unico tra l'Azienda e l'operatore economico aggiudicatario.

4. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione all'Azienda, quale stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. L'operatore economico concorrente alla procedura che intenda avvalersi del subappalto per il lotto unico, considerando che per esso il valore è superiore alla soglia comunitaria prevista in materia di servizi di ristorazione dall'art. 35, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, ma che le attività oggetto dello stesso appalto non prevedono una particolare specializzazione, deve:

- a) dichiarare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare;
- b) indicare una terna di nominativi di subappaltatori per le attività che intende subappaltare;
- c) dimostrare, al momento di richiedere l'autorizzazione al subappalto, l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

6. In base a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 lett. c) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 ciascun subappaltatore individuato nella terna in base al precedente comma 5, lett. b) deve rendere le dichiarazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto e tali dichiarazioni devono essere allegate dall'operatore economico concorrente all'istanza di partecipazione alla gara.

7. L'operatore economico concorrente alla procedura, qualora divenga aggiudicatario dell'appalto per il lotto unico, è tenuto ad individuare i propri subappaltatori tra quelli indicati nella terna presentata in sede di gara.

3.7.2. Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti

1. L'operatore economico individuato come aggiudicatario, e che pertanto assume la configurazione di appaltatore, qualora abbia dichiarato, in sede di gara, con le modalità e alle condizioni previste dal precedente paragrafo 3.7.1, che intendeva avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto i servizi, con riferimento al lotto unico, richiedendo specifica autorizzazione all'Azienda, quale stazione appaltante, in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

2. L'aggiudicatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Azienda, deposita il contratto di subappalto presso l'Azienda, quale stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Azienda l'aggiudicatario trasmette anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dello stesso decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al fine di consentire all'Azienda di dare attuazione all'art. 105, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 come sotto specificato nel paragrafo 3.7.3., l'aggiudicatario specifica, nella richiesta di autorizzazione, se il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa. Qualora tale caratteristica non sia evidenziata dall'appaltatore, l'Azienda procederà alla sua verifica mediante richiesta di una specifica dichiarazione in tal senso al subappaltatore indicato.

3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

4. L'aggiudicatario comunica all'Azienda, quale stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'Azienda, quale stazione appaltante, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

5. L'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

6. L'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sono ridotti della metà.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. Le disposizioni dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e le specificazioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

3.7.3. Particolari condizioni relative al subappalto

1. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

2. L'Azienda corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

3. Nella gestione del subappalto vale quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento a quanto stabilito dai commi da 9 a 22 della stessa disposizione.

3.8. Clausole sociali

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto e in base a quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 19 dello schema di contratto:

- a) l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante;
- b) l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1 alla lettera b), al fine di informare gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dei possibili obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dagli attuali gestori dei servizi oggetto della presente gara, si riportano nella tabella seguente i dati dei CCNL stessi:

Lotto	Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal gestore uscente del servizio
unico	CCNL dei pubblici esercizi e del commercio

4. Procedura per l'aggiudicazione dell'appalto ed eventuale non aggiudicazione

4.1. Tipo di procedura e criterio per la valutazione delle offerte.

1. L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, obbligatorio in base all'art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l'appalto ha per oggetto servizi di ristorazione di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 50/2016, rientranti nell'allegato IX del decreto stesso.

3. In relazione all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Azienda individua quali macro-pesi ponderali i seguenti:

- a) punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta: 70 punti;
- b) punteggio massimo attribuibile alla parte economica dell'offerta: 30 punti;

4. La durata del presente procedimento e della relativa garanzia è fissata in centottanta (180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione

delle offerte. Tuttavia, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate e del numero di concorrenti che si prevede possano intervenire alla presente gara (con possibile prolungamento delle attività di valutazione delle offerte da parte della Commissione giudicatrice), l'Azienda si riserva di chiedere il differimento di detto termine.

4.2. Eventuale decisione di non aggiudicazione dell'appalto.

1. In base all'art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

2. In base all'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso decreto.

5. Operatori economici che possono partecipare alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto

5.1. Operatori economici che possono partecipare alla procedura di gara e specificazioni relative agli operatori economici con idoneità plurisoggettiva

1. Possono partecipare alla procedura di gara:

- a) gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del d.lgs. n. 50/2016;
- b) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti individuati dall'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

4. Nel presente disciplinare, ove non espressamente e diversamente stabilito, le previsioni relative ai raggruppamenti temporanei di operatori economici o di imprese (RT) si intendono applicate anche alle associazioni temporanee tra operatori economici o imprese (ATI).

5. Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

5.2. Disciplina per la costituzione di raggruppamenti temporanei di operatori economici che intendono partecipare alla gara

1. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

2. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 13 dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

3. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

4. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

5.3. Applicazione delle disposizioni per raggruppamenti temporanei e consorzi alle aggregazioni tra imprese aderenti a contratti di rete

1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del d.lgs. n. 50/2016.

2. Al fine di rilevare la configurazione assunta dall'aggregazione di rete per poterla correttamente rappresentare in sede di gara, gli operatori economici che fanno parte della stessa possono fare riferimento a quanto specificato dall'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 120 del 24 maggio 2013), alla quale sono conformate le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

5.4. Condizioni, limiti e divieti relativi alla partecipazione alla gara

1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

2. È fatto anche divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016.

3. I consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili] del d.lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni di imprese di rete di cui alla successiva lett. f) della stessa disposizione, dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati o imprese il consorzio o la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

4. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti] ed e) [consorzi ordinari di concorrenti] del d.lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

6. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 18 e 19 dell'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.

7. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

5.5. Condizioni per la prosecuzione del rapporto con operatore economico mandante in caso di fallimento e altre situazioni negative incidenti sul mandatario

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 17 del d.lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

5.6. Condizioni per la modificazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari

1. In base a quanto stabilito dall'art. 49, commi 18 e 19 del d.lgs. n. 50/2016:

a) salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;

b) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

6. Condizioni per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto

6.1. Motivi di esclusione (requisiti di ordine generale)

6.1.1. Necessaria insussistenza dei motivi di esclusione in capo agli operatori economici che intendano partecipare alla gara

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni individuate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento. Tale condizione di insussistenza dei motivi di esclusione è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

2. In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

3. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

6.1.2. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016

1. L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

2. L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire all'Azienda la compiuta valutazione della sua situazione.

6.1.3. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016

1. La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

2. In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, l'Azienda acquisisce mediante il Responsabile unico del procedimento l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto.

3. In relazione alla procedura di cui al precedente comma 3, l'Azienda richiederà all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario, specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

6.1.4. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016

1. In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'Azienda provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente, che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva, si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

2. In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

6.1.5. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016

1. In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le violazioni ad obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro conseguenti a disposizioni di legge e di contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve tenere in considerazione i gravi illeciti professionali che incidono sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. n. 50/2016. A tal fine si considerano come gravi illeciti professionali:

- a) le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- b) i gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara;
- c) altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico.

3. Per l'individuazione degli illeciti professionali di cui al precedente comma 2 e per la loro valutazione l'Azienda assume a riferimento e applica alla presente procedura le linee-guida dell'ANAC n. 6/2016, approvate con deliberazione della stessa Autorità n. 1293 del 16 novembre 2016.

4. In relazione alla dichiarazione di cui alla lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di consentire all'Azienda di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono all'Azienda di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo paragrafo 16.1. del presente disciplinare.

5. L'Azienda, nelle ipotesi previste dal precedente comma 4 alle lettere a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m del d.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

6.1.6. Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi nelle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:

- a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998;
- b) essere stati sottoposti, in base all'art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- c) essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica Azienda;
- e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con l'Azienda, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

2. L'Azienda esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti

amministrazioni certificanti, che si trovano in una delle situazioni specificate nel precedente comma 1.

6.2. Criteri di selezione – Requisiti di idoneità professionale

6.2.1. Requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara.

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

3. In relazione al servizio oggetto della gara regolata dal presente disciplinare qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.

4. In relazione al servizio oggetto della gara regolata dal presente disciplinare qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa sociale o come consorzio di cooperative sociali ed intenda farla valere in relazione alla procedura deve essere iscritto all'Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione **B** (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE).

5. Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione agli Albi di cui ai precedenti commi 3 e 4, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.

6. Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es. fondazioni, associazioni, ecc.) che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività (es. in quanto rispondenti a norme di legge) e l'oggetto sociale (es. oggetto sociale previsto nello statuto) deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto della gara.

6.2.2. Mezzi di prova relativi ai requisiti di idoneità professionale

1. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente paragrafo 6.2.1. è verificato dall'Azienda mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Gli operatori economici con configurazione non imprenditoriale, per i quali i requisiti di idoneità professionale siano rilevabili solo dallo statuto, per consentire la verifica del possesso di tali requisiti sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass i dati specifici e copia dello Statuto nel medesimo sistema per permettere all'Azienda di acquisire i documenti che costituiscono mezzo di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.

3. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione disciplinati dal paragrafo 16 del presente disciplinare.

4. Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente comma 3 e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l'Azienda sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

6.3. Criteri di selezione – Requisiti di capacità economica e finanziaria

6.3.1. Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara.

1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono possedere come requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato minimo annuo, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, per ciascuno degli ultimi tre esercizi 2013-2014-2015 pari o superiore rispettivamente ai seguenti valori oggetto della gara:

Lotto unico	Fatturato Fatturato minimo	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
		€ 2.548.456,10	€ 2.548.456,10	€ 2.548.456,10
	Fatturato settore attività	€ 1.698.970,73	€ 1.698.970,73	€ 1.698.970,73

2. Il fatturato minimo annuo è determinato in un valore pari a 1,5 volte il valore annuale dell'appalto, mentre il valore del fatturato annuo per settore di attività compreso nel fatturato minimo annuo è pari a 1 volta il valore annuale dell'appalto.

3. In relazione al requisito di cui al precedente comma 1, per fatturato maturato nel settore di attività si intende il fatturato derivante da prestazioni di servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell'appalto per ciascun lotto.

4. Il valore del fatturato minimo annuo e il valore del fatturato annuo per settore di attività sopra richiesti al comma 1 sono indicati secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative dell'Azienda.

In particolare:

a) il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato minimo annuo dell'operatore economico è così definito in funzione del riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici in una prospettiva di media durata, quale si presenta la proiezione temporale dell'appalto;

b) il rapporto tra il valore dell'appalto e il fatturato per settore di attività è così definito al fine di garantire un complesso di esperienze significative per offrire garanzie minime in rapporto alla gestione delle attività principali e di quelle secondarie, nel settore della ristorazione collettiva a favore di strutture residenziali e semi residenziali di carattere socio sanitario.

5. Se un operatore economico che intende partecipare alla gara non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di disporre del fatturato minimo annuo richiesto dall'Azienda nel precedente comma 1, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Azienda, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa. I documenti alternativi dovranno essere inseriti dall'operatore economico nel sistema AVCPass, se in sua esclusiva disponibilità.

6.3.2. Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità economico-finanziaria

1. Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un'analogha dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, connessa all'istanza di partecipazione alla gara.

2. Il possesso dei requisiti di capacità finanziaria indicati nel precedente paragrafo 6.3.1. è verificato dall'Azienda mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi del fatturato annuo relativo ai tre anni indicati (bilanci per le società di capitali, volume d'affari per altri soggetti titolari di partita IVA) attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Per gli operatori economici, qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l'operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass, in modo tale da consentire all'Azienda la verifica del possesso dei requisiti.

4. In relazione al fatturato per settore di attività, l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

a) le fatture relative ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore di attività (inserite come documenti firmati digitalmente);

b) in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

c) in caso di servizi prestati per committenti privati, gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

5. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione disciplinata dal paragrafo 16 del presente disciplinare.

6. Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente comma 5 e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l'Azienda sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

6.4. Criteri di selezione – Requisiti di capacità tecnica e professionale

6.4.1. Requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara

1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono aver svolto nell'arco del triennio 2013-2014-2015, almeno un servizio analogo nell'ambito dello stesso settore di attività, per cui intendono partecipare.

2. In relazione al requisito di cui al precedente comma 1, per servizi analoghi dello stesso settore di attività si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali e con il medesimo target di utenti delle attività oggetto dell'appalto per il lotto unico e con lo stesso dimensionamento di valore. Il dimensionamento di valore del servizio prestato può essere conseguito anche mediante sommatoria di più servizi, di dimensionamento di valore inferiore, svolti nell'arco del triennio.

6.4.2. Mezzi di prova relativi ai requisiti di capacità tecnico-professionale

1. Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo o mediante un'analogha dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, connessa all'istanza di partecipazione alla gara.

2. Qualora nel primo anno del triennio richiesto l'operatore economico abbia in essere un contratto di appalto pluriennale con scadenza nello stesso periodo (ultimo anno dell'appalto pluriennale), la frazione di appalto può essere calcolata nel cumulo relativo ai servizi richiesti. In tal caso, in sede di verifica del requisito, dovrà essere fornita precisazione del valore assunto a riferimento e dell'utilizzo della frazione di appalto.

3. Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nel precedente paragrafo 6.4.1. è verificato dall'Azienda mediante l'acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, acquisendoli dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati e, quando non possibile, con ricorso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

4. In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.4.1, qualora non siano acquisibili le attestazioni dei servizi svolti presso le amministrazioni, su indicazione dell'Azienda l'operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti documenti:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:
a.1.) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione rilasciati o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono stati prestati;

oppure, in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi in base all'art. 40, comma 02 del d.P.R. n. 445/2000,

a.2.)

a.2.1.) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

a.2.2.) ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b) per i servizi prestati a favore di committenti privati

b.1.) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente);

b.2.) gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.

5. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione disciplinata dal paragrafo 16 del presente disciplinare.

6. Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente comma 5 e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora l'Azienda sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

6.5. Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

6.5.1. Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

1. Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

6.5.2. Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

1. In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 186-bis, comma 5 del r.d. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

2. Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);
- c) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis comma 5 lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

6.6. Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. In base all'art. 110, commi da 3 a 5 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

2. Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

7. Avvalimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale

7.1. Presupposti generali per l'avvalimento

1. In base all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 dello stesso decreto, che intenda partecipare all'appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
2. L'operatore economico che intende partecipare all'appalto non può utilizzare l'avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 [insussistenza dei motivi di esclusione], in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1 dello stesso decreto.
3. L'avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all'art. 87 dello stesso d.lgs. n. 50/2016.
5. In base all'art. 89, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
6. In base all'art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. Le previsioni dell'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 riferite ai titoli di studio e professionali e alle esperienze professionali pertinenti riguardano l'avvalimento delle capacità di altri soggetti e non possono essere utilizzate con riferimento ad elementi professionali che siano oggetto di valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti.

7.2. Elementi dichiarativi e documentali necessari per l'avvalimento

1. Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, in base all'art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 deve dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.
3. L'operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento di cui al precedente comma 1, allega all'istanza di partecipazione alla gara anche:
 - a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, l'Azienda esclude il concorrente ed escute la garanzia.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. L'Azienda verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. n. 50/2016 se i soggetti [impresa o imprese ausiliarie] della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. n. 50/2016.

7. In seguito agli esiti delle verifiche di cui al precedente comma 6, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, l'Azienda, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

8. L'azienda applica la procedura di cui al precedente comma 7 quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

9. L'Azienda trasmette all'Anac tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

7.3. Condizioni particolari per l'avvalimento

1. L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Azienda in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

3. In base all'art. 89, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda stabilisce che i seguenti compiti essenziali debbano in ogni caso essere direttamente svolti dall'operatore economico aggiudicatario o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento:

Lotto	Compiti essenziali che devono essere svolti direttamente dall'appaltatore (operatore economico aggiudicatario unico o componenti raggruppamento)
lotto unico	- Produzione pasti - Garanzia di una gestione unitaria del processo di ristorazione

7.4. Verifiche relative all'avvalimento e altri obblighi

1. In relazione all'appalto l'Azienda esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

2. L'Azienda ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.

8. Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva

1. Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati nel paragrafo 6.1. del presente disciplinare.

2. Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati nel paragrafo 6.2. del presente disciplinare.

3. I requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato minimo annuo e al fatturato per attività nel settore per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel loro complesso, nei termini precisati nel paragrafo 6.3. del presente disciplinare e dal successivo comma 4.

4. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico previsti dal precedente paragrafo 6.3. nella seguente misura minima:

a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria;

b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

Attenzione ! L'operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che posseda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.

A titolo esemplificativo, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari 30 e 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

5. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente articolo 6.4. deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è infatti frazionabile.

6. In relazione ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale, salvo quanto previsto dal precedente comma 5, ogni concorrente deve avere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la parte della prestazione che intende eseguire.

7. Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire all'Azienda di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

Attenzione ! In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

8. In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

9. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

10. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

11. Per i consorzi di cooperative sociali i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici.

9. Obbligo di sopralluogo.

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara per il lotto unico sono tenuti ad effettuare, direttamente o per delega a personale dipendente, un sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, al fine di prendere visione del contesto per valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta.

2. L'effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

3. Il referente dell'Azienda registrerà l'avvenuta effettuazione del sopralluogo e redigerà apposito verbale, trasmettendo la documentazione al Responsabile Unico del Procedimento e, per esso, alla Commissione giudicatrice.

4. Il referente dell'Azienda consegnerà una copia del verbale di sopralluogo al rappresentante dell'operatore economico concorrente, ad attestazione dell'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

5. L'operatore economico concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione in sede di istanza sull'avvenuta effettuazione del sopralluogo e sulle valutazioni ad esso connesse, come meglio specificato nel successivo paragrafo 14.1.

6. Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento sino al 16.03.2017 con il referente dell'Azienda individuato nella Sig.ra Matilde Rossini, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 051.6201370; matilde.rossini@aspbologna.it

10. Criteri di aggiudicazione dell'appalto

10.1. Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri

1. L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, con riferimento:

1.a) ad elementi gestionali, organizzativi, tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 70/100;

1.b) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 30/100.

2. I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio per il lotto unico, con distinzione dei sub-criteri, definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito dei 70/100, nonché con specificazione dei criteri motivazionali nell'allegato A.1.

3. In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata per il lotto unico con riguardo al valore espresso al precedente paragrafo 3.7.

4. Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dall'Azienda con apposito provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016. In base a quanto previsto in via transitoria dall'art. 216, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, qualora al momento della nomina della Commissione non sia ancora intervenuta la disciplina attuativa degli articoli 77 e 78 dello stesso decreto, il collegio sarà nominato con riferimento ai criteri di competenza e trasparenza stabiliti dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, approvato dall'Azienda in data 03.05.2016.

10.2. Elementi tecnico-qualitativi - Criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte – modalità di attribuzione dei punteggi

1. La valutazione degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei criteri, dei correlati sub-criteri e dei criteri motivazionali, nonché dei relativi pesi ponderali e dei correlati sub-pesi massimi attribuibili definiti nell'allegato A.1., costituenti parte integrante del presente disciplinare.

2. Nei quadri specificativi dei criteri e dei relativi sub-criteri riportati nell'allegato A.1., nella prima colonna le lettere A, B e C indicano i criteri, descritti sinteticamente, mentre le relative lettere con numerazione progressiva (es. A.1., A.2. ... B.1., B.2. ...C.1. C.2.) indicano i sub-criteri, descritti sinteticamente, nei quali sono articolati i criteri stessi.

3. Nei quadri specificativi, nella seconda colonna, in corrispondenza di ogni sub-criterio sono riportati i criteri motivazionali (parametri di valutazione) con i quali saranno valutate le offerte presentate dai concorrenti.

4. Nei quadri specificativi, nella terza colonna, in corrispondenza di ogni sub-criterio, è indicata la natura del sub-criterio stesso, secondo la seguente specificazione:

- a) QL indica i sub-criteri di natura qualitativa;
- b) QN indica i criteri di natura quantitativa;
- c) On/Off indica i criteri con lista di scelta tra opzioni.

5. La Commissione giudicatrice attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei suindicati criteri e dei correlati sub-criteri secondo la seguente metodologia:

a) attribuzione a ciascuna offerta di un coefficiente esplicativo della valutazione relativa al sub-criterio il quale, moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile, determina il punteggio relativo all'offerta stessa in relazione al singolo sub-criterio;

b) sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta per ogni subcriterio, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla stessa offerta in relazione al criterio;

c) sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta in relazione a ciascun criterio, al fine di determinare il punteggio totale attribuito alla parte tecnico-qualitativa di ciascuna offerta

presentata per l'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo e del sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse (determinazione del punteggio pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta);

d) applicazione della procedura di riparametrazione a ciascun sub-criterio, ai fini della definizione della graduatoria di valutazione della parte tecnico-qualitativa dell'offerta, qualora questa non abbia riportato il punteggio massimo attribuibile (70 punti);

e) sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta in relazione a ciascun criterio, al fine di determinare il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta presentata per la definizione della graduatoria di valutazione della parte tecnico-qualitativa dell'offerta.

6. L'attribuzione dei coefficienti è effettuata per i sub-criteri di natura quantitativa mediante applicazione della formula di proporzionalità lineare diretta specificamente indicata in rapporto a ciascuno di essi e derivante dall'applicazione della formula R_a/R_{max} .

7. Per i suddetti sub-criteri di natura quantitativa la Commissione procederà nell'attribuzione dei punteggi nel seguente modo:

a) applicando ai parametri numerici nelle offerte per ciascun criterio la seguente formula per la determinazione del coefficiente:

$$V_{(a)i} = R_a/R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

b) moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile rispettivamente indicato per il criterio, determinando in tal modo l'attribuzione del punteggio effettivo.

8. Il coefficiente definito in base alla proporzione lineare sarà moltiplicato, per ciascuna offerta, al punteggio massimo attribuibile rispettivamente indicato, determinando in tal modo l'attribuzione del punteggio effettivo.

9. L'attribuzione del coefficiente $V_{(a)i}$ è effettuata per i sub-criteri di natura qualitativa attraverso la valutazione discrezionale assegnata ad ogni elemento dalla Commissione nel suo plenum/complesso, la quale procederà alla valutazione considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi specificati per ogni sub-criterio, secondo la scala di valutazione di seguito riportata.

10. La rispondenza delle offerte ai criteri motivazionali (parametri valutativi) indicati per ciascun sub-criterio è determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

a) il coefficiente è pari a zero in corrispondenza di prestazione nulla (totalmente non soddisfacente);

b) il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima (pienamente soddisfacente) offerta.

11. La rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali (parametri valutativi) indicati per ciascun sub-criterio è conseguentemente determinata secondo la scala di misurazione di seguito riportata:

Coefficiente	Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali (parametri valutativi)
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente

0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Massima

12. La Commissione nel suo plenum/complesso formula la valutazione attribuendo un coefficiente, che si moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare alla formula sopra rappresentata.

13. I punteggi saranno definiti al secondo decimale per troncamento.

14. La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dall'applicazione delle formule illustrate nei precedenti commi, con sommatoria dei punteggi attribuiti ad ogni offerta in base ai criteri di natura qualitativa e ai criteri di natura quantitativa.

10.3. Soglia di sbarramento qualitativo

1. In relazione alle proprie aspettative/esigenze sotto il profilo della qualità delle prestazioni, la stazione appaltante individua quale soglia minima di punteggio coerente con le stesse per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, ossia come "soglia di sbarramento qualitativo", in rapporto ai criteri indicati nel precedente punto 10.2., ai sensi dell'art.95, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, il punteggio di 35/70: qualora un operatore economico concorrente non consegua per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta il punteggio minimo di 35/70, sarà **escluso** dalla gara e per lo stesso non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

2. L'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo è effettuata sulla base dei punteggi complessivi assegnati a ciascuna offerta per la parte tecnico-qualitativa, prima della riparametrazione dei singoli criteri.

10.4. Elementi economici dell'offerta e loro valutazione.

1. La valutazione della parte economica delle offerte avverrà attribuendo il punteggio massimo di 30 punti al prezzo complessivo più basso offerto (dato dalla differenza tra l'importo a base d'asta per ciascun lotto ed il corrispettivo offerto, sempre al netto degli oneri fiscali), mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

$$PED = Po \times C / pi$$

Dove:

PED (punteggio attribuibile alla offerta economica del concorrente in esame)

Pi Prezzo del concorrente preso in esame

C 30 punti - punteggio massimo

Po prezzo più basso offerto

Il simbolo x corrisponde alla operazione di moltiplicazione.

2. Alle offerte di valore pari a quello della base d'asta è attribuito punteggio zero.

3. Il punteggio per l'offerta economica è calcolato con troncamento al secondo decimale.

4. Gli operatori economici (per il lotto unico) devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di prezzo in diminuzione rispetto alla base d'asta, specificando il valore complessivo offerto.

5. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio si considera il valore espresso in lettere.

6. In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.

7. L'operatore economico concorrente è tenuto a specificare nell'offerta, secondo le modalità illustrate nel paragrafo 17.3.2, anche i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

11. Comunicazioni nell'ambito della procedura.

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dal [Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

2. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda non utilizza e non impone agli operatori economici l'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica per la presentazione delle offerte, poiché i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e attualmente non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'Azienda.

4. In base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) indicato dal ogni operatore economico concorrente.

5. In caso di indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso posta elettronica certificata (PEC).

6. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata (PEC) o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Azienda ASP, al Servizio Appalti (Dott.ssa Giovanna Maria Piras), utilizzando i riferimenti riportati nel precedente paragrafo 1.6.

Diversamente l'Azienda ASP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

12. Modalità per il versamento del contributo per la partecipazione alla procedura e per la dimostrazione dello stesso.

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2016, reperibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=ee8e08ad0a778042062038d856256b4e>

2. Il contributo è dovuto dall'operatore economico che intende partecipare alla gara e per la quale vuole presentare offerta, secondo l'importo descritto nella Tabella che segue e facendo riferimento al codice identificativo gara - CIG indicato nella stessa:

Lotto	CIG	Importo contributo Anac
lotto unico	6923324BB1	€ 200

3. Il pagamento del contributo deve essere effettuato con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015 e seguendo le Istruzioni operative definite dalla stessa Anac (punto 4.2. in particolare), rinvenibili al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>

4. L'obbligo di pagamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005; **pertanto il mancato pagamento del contributo prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, per situazione non sanabile.**

5. L'Azienda procede al controllo, anche mediante il sistema AVCPass, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art.83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, il documento attestante l'avvenuto versamento del contributo-gare è considerato elemento indispensabile e essenziale, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata presentazione del documento attestativo del versamento si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal successivo paragrafo 16.1. (soccorso istruttorio);

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento attestativo del versamento un termine non superiore a dieci giorni, perché sia prodotto lo stesso documento, il quale deve comunque essere riferito al versamento effettuato prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

13. Acquisizione dei mezzi di prova relativi ai requisiti - Modalità per la registrazione degli operatori economici in relazione alla procedura (a fini di ammissione e di eventuale verifica) e per l'eventuale messa a disposizione di documenti in loro unica disponibilità.

1. L'Azienda acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale mediante la banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto e con le modalità specificate nel successivo paragrafo 25.1 in relazione all'acquisizione delle varie tipologie di documenti.

2. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consentire, in caso di verifica, all'Azienda di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella sezione Servizi, al seguente link (subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico"):

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass/>

3. In relazione alla verifica di cui al comma 1, l'Azienda richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016, reperibile con i suoi allegati al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=1dc1a3fd0a7780424bb5ffc1a5e55a6b>

4. Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle modalità tecniche richieste dall'art. 3 della deliberazione Anac n. 157/2016. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti dell'operatore economico possieda un indirizzo PEC:

- a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- b) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico);

5. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al precedente comma 4. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

6. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" che, debitamente sottoscritto, deve essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa, a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o associazione temporanea di operatori economici, nonché di consorzi il PASSOE:

- a) deve essere generato dalla sola mandataria o dal consorzio;
- b) deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e, nel caso del consorzio, degli operatori consorziati esecutori;
- c) deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti (nel caso di RTI) o dal consorzio e dalle consorziate esecutrici (nel caso di consorzio).

8. In caso di ricorso all'avvalimento in base all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di indicazione della terna di subappaltatori in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico che intende partecipare alla gara dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria e ai subappaltatori indicati nella terna.

9. Qualora un operatore economico partecipi alla gara e non si iscriva al sistema AVCPass e conseguentemente non alleggi il PASSOE alla documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara stessa, l'organismo operante per la stazione appaltante procederà:

- a) a registrare l'operatore economico nel sistema AVCPass come concorrente privo di PASSOE;
- b) ad assegnare all'operatore economico un termine di dieci giorni, entro il quale lo stesso dovrà procedere all'iscrizione al sistema AVCPass e alla generazione del PASSOE relativo alla gara, ai fini di verifica del possesso dei requisiti.

10. Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale, pertanto, ai sensi della deliberazione Anac n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell'iscrizione dell'OE al sistema o la sua mancata sottoscrizione comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, ma senza applicazione della sanzione.

11. Qualora il soggetto verificatore dei requisiti rilevi che l'operatore economico:

a) non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dall'Azienda per la regolarizzazione;

b) sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dall'Azienda per la regolarizzazione;

procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente all'Azienda di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 mediante l'accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all'art. 216, comma 13 dello stesso decreto.

12. L'operatore economico che intende partecipare alla gara può acquisire ogni informazione utile in ordine alla gestione del sistema AVCPass e al PASSOE accedendo alle risposte a domande frequenti (FAQ) elaborate dall'Anac in materia, al seguente indirizzo internet (sezione "FAQ per AVCPass Operatore Economico" :

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAVCPass>

14. Modalità di predisposizione delle domande di partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto, delle dichiarazioni e dei documenti complementari.

14.1. Modalità di predisposizione delle istanze di partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto.

1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

a) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del legale rappresentante;

b) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti, oppure,

qualora soggetto senza configurazione imprenditoriale (ossia non iscritto alla Camera di commercio) l'indicazione degli elementi (es. particolari disposizioni di legge, statuto sociale, ecc.) che consentono lo svolgimento dell'attività;

c) l'indicazione, qualora società cooperativa, dei riferimenti relativi all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004 e, qualora cooperativa sociale, dei riferimenti relativi all'iscrizione all'albo regionale;

d) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come consorzio (stabile o ordinario) o come aggregazione di imprese di rete;

e) in caso di associazione temporanea o di raggruppamento temporaneo di imprese o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente paragrafo 8 al comma 7;

(**Nota bene:** la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione, è da specificare, invece, nell'offerta economica);

Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto;

f) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese di rete, le ulteriori specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste nel paragrafo 8 anche correlate a quanto richiesto nel successivo paragrafo 14.5. del presente disciplinare di gara;

g) in caso di consorzi di cooperative e stabili (e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica), l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il

consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

h) il lotto per il quale partecipano alla gara;

i) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. - con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell'autonoma formulazione dell'offerta, come precisato nel presente disciplinare al paragrafo 6.1.5., ai commi **3** e **4**.

2. Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5 del d.lgs. n. 50/2016 e:

a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice;

b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016;

c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016;

deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

3. Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 e gli eventuali elementi del comma 2 del presente paragrafo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli predisposti dall'Azienda, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più delle dichiarazioni si applica la sanzione prevista dal successivo paragrafo 16;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha reso le dichiarazioni o le ha rese in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni previste dai precedenti commi 1 e 2, il concorrente è escluso dalla gara.

5. In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, con riferimento a quanto richiesto nel precedente comma 1 lett. a), e la procedura a cui l'istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nell'istanza di partecipazione, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla gara, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.

6. L'istanza di partecipazione alla gara deve contenere anche:

a) la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di esecuzione dell'appalto e delle condizioni contrattuali riferite allo stesso, come esplicitate dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché dallo schema di contratto allegati al presente disciplinare;

b) la dichiarazione di conoscenza degli obblighi derivanti dal d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, disponibile all'indirizzo internet <http://www.aspbologna.it/lapis/pubblicazioneftp/DL33/atticodice.xml>; e la correlata dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto;

Tali dichiarazioni sono indispensabili ma non essenziale e l'Azienda può pertanto richiederne la regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 senza applicazione della sanzione.

7. L'istanza di partecipazione deve contenere anche la dichiarazione relativa alle parti dei servizi oggetto dell'appalto che l'operatore economico, se aggiudicatario, intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, nonché l'indicazione della terna di subappaltatori secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 3.7.1. (con relativa allegazione delle dichiarazioni dei subappaltatori compresi nella terna allegate all'istanza).

8. Qualora il concorrente non abbia presentato la dichiarazione relativa all'intenzione di avvalersi del subappalto, può rappresentare all'Azienda, quale stazione appaltante, tale intenzione nel corso della procedura di gara. In tal caso l'Azienda applicherà la sanzione di cui al successivo paragrafo 16.1. (comma 2) ed assegnerà all'operatore economico un termine non superiore a dieci giorni per la resa della dichiarazione: qualora la stessa non sia resa entro tale termine, sarà definitivamente intesa come dichiarazione mancante e l'operatore economico, se aggiudicatario, non potrà avvalersi del subappalto.

9. Nell'istanza di partecipazione alla gara l'operatore economico che intende concorrere deve produrre una dichiarazione con la quale:

a) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l'offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

(oppure)

b) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Azienda a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

10. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma 8 non sia resa dall'operatore economico, l'Azienda può rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l'offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in caso di richiesta di accesso alla stessa documentazione.

11. Nel caso di cui al precedente comma 9, sub b) l'operatore economico deve specificare nella parte tecnico-qualitativa dell'offerta le parti che costituiscono segreto commerciale, con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Per elementi costituenti segreto commerciale si intendono le attività o i processi che corrispondono ai parametri previsti dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale). Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

12. Nell'istanza l'operatore economico deve rendere apposita dichiarazione sull'avvenuta effettuazione del sopralluogo e sulle valutazioni ad esso connesse, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 9 (comma 5). Tale dichiarazione deve specificare:

a) la data di effettuazione del sopralluogo;

b) che l'operatore economico concorrente ha preso visione dei luoghi, degli edifici, delle attrezzature e che ha quindi acquisito piena conoscenza delle condizioni degli stessi.

13. La dichiarazione di cui al precedente comma 12 è una dichiarazione indispensabile ma non essenziale e l'Azienda può pertanto richiederne la regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 senza applicazione della sanzione.

14. L'istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del d.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, l'Azienda provvede a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 642/1972.

15. Per la resa delle dichiarazioni relative all'istanza di partecipazione alla gara gli operatori economici possono utilizzare il modello **M.1.** allegato al presente disciplinare.

14.2. Dichiarazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione e ai requisiti di partecipazione – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. L'operatore economico che intende partecipare alla gara deve dichiarare:

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal paragrafo 6.2. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
- c) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal paragrafo 6.3. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, commi 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016;
- d) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal paragrafo 6.4. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.

2. L'operatore economico che intende partecipare alla gara dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 1 mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), reso disponibile nell'allegato **M.2.**, tenendo conto delle specificazioni previste dal successivo paragrafo 14.3. e secondo le istruzioni operative per la sua compilazione, riportate nell'allegato **M.3.** del presente disciplinare.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 sono considerate come indispensabili ed essenziali per il proseguimento della procedura di gara e, pertanto:

- a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare resa di una o più delle suindicate dichiarazioni si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dalla disposizione, come regolate dal paragrafo 16 del presente disciplinare;
- b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la dichiarazione o lo ha resa in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni previste dalle lettere a), b), c), d) del precedente punto 1 oppure di mancato pagamento della sanzione nello stesso termine, il concorrente è escluso dalla gara.

14.3. Specificazioni relative alle dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

1. Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

- a) integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara;
- b) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;
- c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

2. Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che integrano l'istanza di partecipazione possono rappresentare elementi richiesti nella stessa: tali dichiarazioni devono comunque essere rese sia nell'istanza sia nel DGUE, al fine di consentire all'Azienda di avere a disposizione un quadro informativo completo.

3. La resa delle dichiarazioni mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) comporta per alcuni requisiti (es. quelli di idoneità professionale in caso di iscrizione a più albi) e per alcune informazioni (es. quelle relative ai rappresentanti dell'operatore economico) la replica della sezione che può essere effettuata nel modello messo a disposizione dall'Azienda nell'allegato **M.2.** del presente disciplinare.

4. In merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all'assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell'operatore. La dichiarazione è resa, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive l'istanza e il DGUE con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, per quanto a sua conoscenza.

5. La dichiarazione relativa ad altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale da rendersi nella sezione D della Parte III del DGUE è da intendersi riferita:

- a) ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lettere f), g), h), i), l), m);
- b) alle ulteriori cause ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni previste dalla legislazione nazionale e specificate nel paragrafo 6.1.6. del presente disciplinare.

6. Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere rese nelle sezioni B e C della parte IV del DGUE con compilazione delle sole parti relative ai requisiti indicati nel paragrafo 6.3. e nel paragrafo 6.4. del presente disciplinare.

7. Nella sezione B della parte IV del DGUE le dichiarazioni relative al fatturato annuo medio sono da intendersi riferite al fatturato annuo minimo complessivo e settoriale richiesto nel paragrafo 6.3. del presente disciplinare come requisito di capacità economico-finanziaria.

8. Le dichiarazioni relative al possesso delle certificazioni di qualità e delle certificazioni sulle norme di gestione ambientale previste dalla sezione D della parte IV del DGUE devono essere rese dall'operatore economico qualora voglia fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016.

9. Le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale sono rese come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nel renderle gli operatori economici devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

10. In caso di presenza di una delle cause ostative rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra specificate in relazione alle singole cause ostative a contrattare con le amministrazioni aggiudicatrici.

14.4. Documentazione a corredo dell'istanza – specificazioni

1. In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni riportate nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), la seguente documentazione:

- a) nel caso di configurazione plurisoggettiva dell'operatore economico concorrente o di consorzi, i documenti relativi alla relazione tra i soggetti raggruppati, aggregati o consorziati specificata nel successivo paragrafo 14.5;
- b) documentazione illustrativa della cauzione provvisoria, così come previsto dal successivo paragrafo 15 del presente disciplinare di gara;
- c) [eventuale] documentazione inerente l'avvalimento dei requisiti di altra impresa, come meglio specificata nel precedente paragrafo 7 del presente disciplinare di gara;
- d) la ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara versato all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante pagamento Sisal ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità oppure ricevuta del pagamento on-line;
- e) il PASSOE relativo alla gara, debitamente sottoscritto; in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzi, nonché di utilizzo di un'impresa ausiliaria o di indicazione della terna di subappaltatori, si deve fare riferimento a quanto previsto nel precedente paragrafo 13.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 sono considerati come documenti indispensabili ed essenziali per il proseguimento della procedura di gara essenziali e, pertanto:

- a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più dei suindicati documenti si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dalla disposizione, come regolate dal paragrafo 16 del presente disciplinare;
- b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento e o lo ha reso in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più dei documenti previsti dalle lettere a), b), c), d) del precedente punto 1 oppure di mancato pagamento della sanzione nello stesso termine, il concorrente è escluso dalla gara.

3. In relazione al PASSOE, essendo documento indispensabile ma non essenziale, l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento o lo ha reso in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione dello stesso PASSOE, il concorrente è escluso dalla gara.

14.5. Indicazioni particolari relative alla documentazione obbligatoria a corredo dell'istanza per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

1. Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi che intendono partecipare alla gara devono allegare all'istanza di partecipazione alla gara la seguente documentazione specifica, dimostrativa della relazione associativa, aggregativa o consortile:

- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - a.1.) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
 - b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - b.1.) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
 - c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
 - c.1.) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
 - d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
 - d.1.) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - d.1.1.) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

d.1.2.) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

d.1.3.) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 **(da specificare non in sede di istanza di partecipazione, ma in sede di offerta economica)**.

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

e.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

e.2.) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

f.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

g.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

g.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2. Le dichiarazioni e i documenti di cui al precedente comma 1 sono considerati come indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di uno o più dei documenti di cui al comma 1 si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal paragrafo 16 del presente disciplinare;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha reso le dichiarazioni o non ha presentato il documento o ha reso le dichiarazioni o il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci

giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma 1, l'operatore economico è escluso dalla gara.

14.6. Indicazioni particolari relative alla documentazione obbligatoria a corredo dell'istanza per gli operatori economici in particolari situazioni

1. Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, devono allegare all'istanza di partecipazione l'autorizzazione del tribunale.

2. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, devono allegare all'istanza di partecipazione l'autorizzazione del tribunale rilasciata in base all'art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l'Anac abbia stabilito l'obbligo per l'operatore economico di partecipare avvalendosi dei requisiti di un'impresa ausiliaria, lo stesso deve allegare all'istanza i documenti richiesti per gli operatori economici che utilizzano l'avvalimento in base all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

3. L'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, deve allegare all'istanza l'autorizzazione del giudice delegato. Qualora l'Anac abbia stabilito l'obbligo per l'operatore economico di partecipare avvalendosi dei requisiti di un'impresa ausiliaria, lo stesso deve allegare all'istanza i documenti richiesti per gli operatori economici che utilizzano l'avvalimento in base all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

4. Tutta la documentazione di cui ai precedenti commi da 1 a 3, a seconda della situazione dell'operatore economico, deve essere inserita nella busta Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa.

5. Le dichiarazioni e i documenti di cui i precedenti commi da 1 a 3, a seconda della situazione dell'operatore economico, sono considerati come indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più dei documenti di cui al comma 1 si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal paragrafo 16 del presente disciplinare;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha reso le dichiarazioni o non ha presentato il documento o ha reso le dichiarazioni o il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma 1, l'operatore economico è escluso dalla gara.

14.7. Sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara

1. L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 14.1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito o non ancora costituito, le dichiarazioni sostitutive connesse all'istanza di partecipazione devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento o il consorzio. L'istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

2. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti costituito, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti". Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario non ancora costituito, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

3. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

4. Poiché la sottoscrizione è elemento indispensabile e essenziale in relazione allo svolgimento della procedura, in quanto esplicativa della volontà dell'operatore economico di partecipare alla gara:

- a) in caso di mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico concorrente si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal paragrafo 16 del presente disciplinare;
- b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha sottoscritto l'istanza un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione della sottoscrizione dell'istanza, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5. Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato in base alla prescrizione prevista dall'art. 38, comma 3 del d.P.R. n. 445/2000. Qualora la fotocopia del documento di identità non sia allegata all'istanza, l'Azienda applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, assumendo tale mancanza come mancanza di un elemento indispensabile e essenziale per la formazione delle dichiarazioni sostitutive. In tale caso è applicata la sanzione prevista dal paragrafo 16.1. e l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la fotocopia un termine non superiore a dieci giorni per presentarla. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

14.8. Inserimento dell'istanza, del DGUE e della documentazione correlata nel plico

1. L'istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente al Documento di Gara Unico Europeo debitamente compilato e sottoscritto, nonché alla documentazione correlata, in un plico, sul quale è riportata la dicitura: "Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara di appalto - CIG".

2. Il plico contenente l'istanza di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato e sottoscritto, nonché la documentazione amministrativa correlata è contenuto, unitamente ai plichi contenenti la parte tecnico-qualitativa e la parte economica delle offerte (formati come di seguito specificato), in un plico complessivo, come meglio precisato nel successivo paragrafo 19.

15. Garanzie relative alla partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dell'appalto

1. Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare devono presentare, unitamente all'istanza di partecipazione alla gara stessa, una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del valore a base d'asta indicato nel precedente paragrafo 3.7 per il lotto unico, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. Al fine di consentire agli operatori economici la corretta formalizzazione della garanzia provvisoria, si specifica di seguito l'importo della stessa per il lotto dell'appalto:

Lotto	Importo della garanzia provvisoria per il lotto
Lotto unico	€ 101.938,00

3. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per le imprese che partecipano mediante aggregazione di rete.

4. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

7. L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala,

in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8. Poiché la garanzia provvisoria è elemento indispensabile e essenziale in relazione allo sviluppo della procedura di gara, a fronte di quanto previsto nei commi precedenti:

a) la sua mancata presentazione quando comunque costituita entro il termine di presentazione delle offerte, la sua incompletezza o la presenza di irregolarità formali comportano si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal paragrafo 16 del presente disciplinare;

b) l'Azienda, quale stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma 1, l'operatore economico è escluso dalla gara.

9. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda: la mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 93, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016

11. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell'obbligo di garanzia dell'offerta stabilito dall'art. 93, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

12. L'Azienda, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

16. Soccorso istruttorio rispetto alle dichiarazioni e agli altri elementi relativi alla partecipazione alla gara

16.1. Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione alla gara, delle dichiarazioni ad essa connesse e dei documenti ad essa complementari possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e specificata nei commi seguenti.

2. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni ad essa connesse (relative all'insussistenza dei motivi di esclusione e ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale), sia rese con il modello allegato sia con il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del d.lgs. n. 50/2016, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell'Azienda, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000,00.

3. La sanzione è unica anche qualora per un operatore economico concorrente siano rilevate più mancanze, incompletezze o irregolarità.

4. Qualora siano rilevate mancanze, incompletezze o irregolarità formali di dichiarazioni o di documenti indispensabili ed essenziali per lo svolgimento della procedura di gara ai sensi del precedente comma 2, l'Azienda assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere) o perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti necessari (fornendo tutte le necessarie specificazioni sugli stessi).

5. L'operatore economico concorrente rende, integra o regolarizza le dichiarazioni e/o i documenti richiesti dall'Azienda, presentandoli entro il termine stabilito nella richiesta di regolarizzazione dell'Azienda stessa e presentando contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore economico concorrente è escluso dalla gara.

7. La sanzione pecuniaria stabilita al precedente comma 2 è dovuta esclusivamente qualora l'operatore economico concorrente decida di regolarizzare le dichiarazioni o i documenti. Qualora l'operatore economico non intenda procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni e/o dei documenti richiesti, non sarà applicata la sanzione e l'operatore stesso sarà escluso dalla gara.

8. Le dichiarazioni e i documenti indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura di gara rispetto ai quali si applica il soccorso istruttorio secondo la procedura specificata nei precedenti commi da 2 a 7 sono specificati nel presente disciplinare di gara, con esplicita indicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

9. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Azienda ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai precedenti commi da 2 a 7, ma non applica alcuna sanzione.

10. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali di cui al precedente comma 9 l'operatore economico concorrente è escluso dalla gara.

11. Le dichiarazioni e i documenti indispensabili ma non essenziali per lo svolgimento della procedura di gara rispetto ai quali si applica il soccorso istruttorio secondo la procedura specificata nei precedenti commi 9 e 10 sono specificati nel presente disciplinare di gara, con esplicita indicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

16.2. Situazioni che costituiscono irregolarità non sanabili, nonché elementi e dichiarazioni ai quali non si applica il soccorso istruttorio

1. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. Alle mancanze, alle incompletezze e alle irregolarità degli elementi e dei contenuti dichiarativi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica non si applicano le disposizioni del

soccorso istruttorio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

16.3. Cause tassative di esclusione

1. Nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall'art. 83, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 le cause di esclusione dalla gara sono specificamente indicate nel presente disciplinare, con esplicita evidenziazione della disposizione dello stesso decreto che prevede l'obbligo prescrittivo in base al quale sono applicate.

17. Elementi essenziali e modalità per la predisposizione delle offerte

17.1. Elementi regolativi generali dell'offerta

1. Le offerte per l'appalto sono composte di una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi caratterizzanti l'effettuazione del servizio e rilevanti per l'Azienda, nonché di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo per l'appalto e di eventuali sue specificazioni.

2. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l'imposta di bollo.

3. Gli operatori economici devono formulare le offerte:

- a) nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente, come specificati nel successivo paragrafo 18;
- b) nel rispetto delle indicazioni e delle specificazioni riportate nei successivi sub-paragrafi del presente paragrafo.

4. Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara di appalto devono redigere l'offerta tenendo conto del modello organizzativo-gestionale dei servizi assistenziali dell'Azienda, nonché degli aspetti prestazionali ed operativi delineati nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale descrittivo prestazionale.

5. L'offerta, sia per la parte tecnico-qualitativa che per la parte economica, è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del d.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, l'Azienda provvede a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 642/1972.

17.2. Sottoscrizione dell'offerta in caso di idoneità plurisoggettiva e consorzi

1. Qualora l'offerta sia presentata da un concorrente con idoneità plurisoggettiva quale un raggruppamento temporaneo di imprese, un GEIE, un'aggregazione di imprese di rete o sia presentata da un consorzio, l'offerta stessa deve essere sottoscritta secondo le modalità precisate per la sottoscrizione dell'istanza nel paragrafo 14.7 del presente disciplinare di gara.

2. In particolare, in caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) (raggruppamenti temporanei di operatori economici) ed e) (consorzi ordinari) del d.lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

3. Ulteriori specificazioni sono riportate nei successivi sub-paragrafi.

4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per

gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

17.3. Predisposizione dell'offerta

17.3.1. Parte tecnico-qualitativa dell'offerta

1. La parte tecnico-qualitativa dell'offerta è concretizzata in una relazione illustrativa per il lotto unico, sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, e deve rappresentare le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Azienda.

2. La redazione della relazione illustrativa dell'offerta tecnico-qualitativa deve essere sviluppata (per il lotto unico) seguendo lo schema e la sequenza dei criteri e dei subcriteri specificati nel sistema criteriiale del lotto oggetto dell'appalto, riportati nell'allegato **A.1.** del presente disciplinare.

3. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 2, l'operatore economico che intende partecipare alla gara deve predisporre la relazione illustrativa della parte tecnico-qualitativa dell'offerta:

- a) seguendo nell'illustrazione la sequenza dei criteri e dei sub-criteri (per il lotto unico);
- b) specificando per i sub-criteri di natura qualitativa (indicati con QL) le metodologie gestionali o organizzative che intende applicare all'appalto, fornendo elementi che precisino l'approccio metodologico in relazione ai criteri motivazionali (indicati in rapporto a ciascun subcriterio nell'allegato **A.1.**) in base ai quali sarà valutata la maggiore/minore coerenza dell'offerta con le esigenze, i fabbisogni e gli obiettivi dell'Azienda (la relazione illustrativa in particolare deve esplicitare per ciascuno dei sub-criteri di natura qualitativa gli elementi compositivi dell'offerta dell'operatore economico, possibilmente seguendo nell'articolazione della proposta i criteri motivazionali per ciascuno di essi specificati);
- c) specificando, per i sub-criteri di natura quantitativa (indicati con QN) i valori che intende offrire per il miglioramento degli standard;
- d) specificando, per i sub-criteri secondo il metodo "lista di scelte" (indicati con On/Off), l'opzione positiva (es. disponibilità a rendere una prestazione supplementare) o quella negativa.

4. Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare la relazione illustrativa:

- a) seguendo la sequenza dei criteri e dei sub-criteri riportata nel sistema criteriiale, contenuto nell'allegato **A.1.** del presente disciplinare;
- b) utilizzando il carattere verdana, in corpo 12, con interlinea singola;
- c) sviluppando una relazione illustrativa riferita a tutti i criteri e comprensiva dell'analisi di tutti i subcriteri complessivamente non superiore a 70 cartelle (dovendosi intendere come "cartella" una facciata singola).

5. Tutti gli elementi descrittivi dell'offerta devono essere riportati nella relazione illustrativa. Non è ammesso il rinvio ad eventuali allegati. Qualora il concorrente operi un rinvio di elementi descrittivi dell'offerta ad allegati contenuti nel plico, la Commissione giudicatrice non li prenderà in esame.

6. Nella predisposizione della relazione illustrativa della parte tecnico-qualitativa dell'offerta l'operatore economico non deve, **a pena di esclusione dalla gara**, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare valori o profili specifici della parte economica dell'offerta, in quanto verrebbe ad essere violato il principio di segretezza delle offerte.

7. Le pagine della relazione descrittiva della parte tecnico-qualitativa dell'offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o, comunque, da soggetto dotato di poteri di rappresentanza. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle

mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per le stesse.

In caso di consorzio o GEIE costituito o da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o GEIE e dal legale rappresentante della/e impresa/e designata come esecutrice del lavoro, della fornitura e del servizio o, comunque, da soggetti dotati di poteri di rappresentanza per gli stessi. In caso di aggregazione di imprese di rete, la sottoscrizione deve essere effettuata dai soggetti e secondo le modalità precisate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione al precedente paragrafo 14.

8. La sottoscrizione può essere resa in forma estesa su ogni pagina oppure in forma estesa nell’ultima pagina e con sigla del sottoscrittore, nonché con indicazione della sua qualifica (es. legale rappresentante, ecc.) e con timbro dell’impresa.

9. La mancata sottoscrizione dell’offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, compreso il procuratore, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell’aggregazione di imprese di rete come specificato nel precedente punto, oppure l’impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono **cause di esclusione dalla gara** in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell’offerta.

Nota bene: per la formulazione dell’offerta tecnico-qualitativa i concorrenti possono utilizzare lo schema del modello contenuto nell’allegato **M.4**.

10. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta deve essere inserita nella busta Plico B – Offerta – Parte tecnico-qualitativa.

17.3.2. Parte economica dell’offerta

1. La parte economica dell’offerta è concretizzata in una proposta per il lotto unico, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

a) il valore complessivo in euro del prezzo offerto per il servizio oggetto dell’appalto, espresso in cifre e in lettere; tale valore deve essere inferiore al valore posto a base d’asta, come indicato nel paragrafo 3.7. del presente disciplinare e deve essere calcolato con esclusione dei costi per la sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, come indicato nel paragrafo 3.7. del presente disciplinare;

b) il ribasso percentuale (espresso in numeri e lettere) rispetto al valore posto a base d’asta corrispondente alla proposta di valore complessivo di cui al precedente punto a.1.);

c) l’indicazione analitica dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, **in applicazione di tale specifica disposizione, secondo la scomposizione di seguito specificata:**

Costi sostenuti dall’operatore economico per la soddisfazione degli adempimenti e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro - entità complessiva rapportata al valore dell’offerta sopraindicata: €., pari al..... % dei costi complessivamente sostenuti per l’intera organizzazione dall’operatore economico nell’arco dell’ultimo triennio 2013-2014-2015 di cui (indicazioni per quote parti rispetto ai costi complessivamente sostenuti dall’operatore economico nella sua organizzazione, rapportate al presente appalto):

a) per adempimenti relativi all’organizzazione: €. (es. quota parte rapportata all’appalto dei costi complessivamente sostenuti per la redazione del DVR o per il medico competente);

b) per adempimenti volti a garantire la sicurezza dei lavoratori nei processi lavorativi: €. (es. quota parte rapportata all’appalto dei costi complessivamente sostenuti per l’acquisto dei DPI per i lavoratori o per le visite mediche);

c) per adempimenti connessi alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza: €.
(es. quota parte rapportata all'appalto dei costi sostenuti per la formazione obbligatoria, tipo RLS, ecc.).

2. L'offerta dell'operatore economico deve specificare anche i valori unitari dei singoli elementi assunti per il calcolo del valore complessivo offerto, costituendo gli stessi riferimento per l'Azienda in relazione al pagamento delle prestazioni connesse alla "giornata alimentare" e per la fatturazione delle prestazioni rese.

3. Tutti gli importi e valori vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo o del valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere.

4. Nel caso di discordanza tra il ribasso ed il valore complessivo indicato, prevale il valore complessivo dell'offerta.

5. La mancata indicazione del valore complessivo del prezzo offerto per il servizio da parte dell'operatore economico è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

6. La mancata indicazione dei costi della sicurezza sostenuti dall'operatore economico e proiettati per quota parte nella realizzazione dell'appalto è causa di esclusione dalla gara, in quanto violazione dell'obbligo prescrittivo previsto dall'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 e in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

7. La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete oppure l'impossibilità di attribuire la sottoscrizione ad un soggetto specifico per illeggibilità della stessa e mancata menzione della qualifica del sottoscrittore sono cause di esclusione dalla gara, in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

8. Al fine di consentire all'Azienda l'identificazione del soggetto sottoscrittore dell'offerta economica ed in ragione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, l'offerta economica deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

9. Qualora l'offerta non riporti in allegato la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, la relativa dichiarazione sarà considerata come formata in modo incompleto e l'Azienda potrà richiedere la regolarizzazione, mentre l'offerta, se regolarmente sottoscritta e formata dei suoi elementi essenziali, sarà considerata valida.

Nota bene: per la presentazione dell'offerta economica i concorrenti possono utilizzare il modello contenuto nell'allegato **M.5.** al presente disciplinare.

10. L'offerta economica deve contenere anche:

a) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 di un fidejussore, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le caratteristiche di cui all'art. 103 dello stesso Codice, in favore dell'Azienda;

b) la dichiarazione relativa alla validità dell'offerta, con riferimento a quanto stabilito nel successivo paragrafo 18.3. del presente disciplinare.

11. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente comma 10 è causa di esclusione dalla gara, in quanto determinante la mancanza di elementi essenziali dell'offerta.

12. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte economica dell'offerta deve essere inserita nella busta Plico C - Offerta - Parte economica.

18. Termine, indirizzo e condizioni per la presentazione delle offerte – Validità delle offerte – Data, ora e luogo di apertura delle offerte

18.1. Termine di scadenza per la presentazione delle offerte e indirizzo a cui presentarle

1. Il plico generale contenente l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa e l'offerta, deve pervenire, **pena l'esclusione dalla gara** in base a quanto previsto dall'art. 60 e dall'art. 79 del d.lgs. n. 50/2016, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante corriere espresso o agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del bando, e precisamente **entro le ore 12,00 del giorno 28/03/2017, all'ufficio protocollo Viale Roma, 21 Bologna.**

2. È possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, nei giorni dal lunedì al venerdì, allo stesso ufficio di cui al precedente comma 1, che ne rilascerà apposita ricevuta.

3. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico mittente; l'Azienda esclude pertanto qualsiasi responsabilità in ordine al mancato ricevimento dei plichi per cause da essa non dipendenti, imputabili nello specifico ai corrieri o ai vettori prescelti dagli operatori economici concorrenti per l'inoltro degli stessi.

4. Il termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente comma 1 è stato stabilito dall'Azienda, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenendo conto dell'obbligo di sopralluogo previsto al paragrafo 9 del presente disciplinare di gara.

18.2. Condizioni relative alla presentazione delle offerte

1. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. La presentazione di offerte plurime è causa di esclusione dalla gara, in quanto comporta violazione del divieto previsto dall'art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

2. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nel bando e nel presente disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale e nello schema di contratto, per quanto richiamati nel bando e nel disciplinare di gara in relazione alla formazione delle offerte.

3. Non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte condizionate, ossia sottoposte a condizione, in quanto la condizione apposta non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

4. Non sono ammesse e, pertanto, saranno escluse dalla gara offerte in rialzo rispetto al prezzo posto a base d'asta (paragrafo 3.7.), in quanto in contrasto con il principio di economicità previsto dall'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, per il quale il presente disciplinare non prevede alcuna deroga.

5. In base all'art. 59, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 sono considerate inammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla gara, le offerte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o e nel presente disciplinare;
- b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- d) che non hanno la qualificazione necessaria;

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto (offerte in rialzo rispetto alla base d'asta).

18.3. Validità e vincolatività dell'offerta

1. L'offerta è vincolante, per l'operatore economico concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, secondo i termini generali previsti dall'art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

2. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma 1.

3. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Azienda può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 1.

19. Modalità di formazione dei plichi e di inoltro dell'istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte

19.1. Composizione dei plichi e diciture

1. Il plico generale contenente a sua volta un plico (plico A) contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza, un plico (plico B) contenente la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, nonché un plico (plico C) contenente la parte economica dell'offerta e la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, deve, a fini di garanzia del principio di segretezza e di certezza sulla provenienza delle offerte, riportare all'esterno:

a) la denominazione o la ragione sociale del concorrente o, comunque, elementi descrittivi che ne consentano l'individuazione;

b) la seguente dicitura: "Gara di appalto per - CIG", per consentire l'individuazione della procedura alla quale deve essere riferito il plico.

2. Le buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte devono recare all'esterno rispettivamente le seguenti diciture:

a) Plico A - "Istanza di partecipazione e Documentazione amministrativa per la gara - CIG"

b) Plico B - "Offerta tecnico-qualitativa per la gara - CIG"

c) Plico C - "Offerta economica per la gara - CIG"

3. La mancata apposizione sulle buste A, B e C, contenute nel plico generale (esterno) delle diciture sopra indicate nel precedente punto 2. o di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse è **causa di esclusione dalla gara** in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte.

4. La mancata indicazione dei dati che consentano l'individuazione dell'offerente, nonché la mancata indicazione delle informazioni che consentano di individuare la procedura selettiva alla quale è riferito il plico generale o l'indicazione sul plico generale di elementi generici o totalmente errati che non consentano di ricondurlo alla procedura selettiva **comportano l'esclusione dell'operatore** economico dalla gara, in quanto la mancanza di tali elementi determina incertezza sulla provenienza e sul contenuto dell'offerta.

19.2. Sigillatura dei plichi

1. Il plico generale (involucro esterno) e i plichi (buste) interni, contrassegnati con le lettere A, B e C devono essere sigillati in modo ermetico su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli eventualmente preincollati dal fabbricante.

2. Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da

rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

3. Al fine di rendere efficace la sigillatura, gli operatori economici che intendono concorrere alla gara devono apporre la controfirma del legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura del plico e delle buste ivi contenute, compresi quelli eventualmente preincollati dal fabbricante.

4. La mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni, nonché la mancata apposizione della controfirma sui lembi di chiusura sono cause di esclusione dalla gara, in quanto non garantiscono l'integrità dei plichi e il principio di segretezza delle offerte.

19.3. Ulteriori accorgimenti nella predisposizione e nell'inoltro dei plichi

1. Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara devono far pervenire il plico generale (esterno) e i plichi interni, contenenti la documentazione amministrativa e le parti tecnico-qualitativa ed economica dell'offerta, in condizioni di integrità tali da non far rilevare facilmente, ad un qualsiasi operatore, dati ed informazioni, mediante lettura o estrazione dei documenti stessi, con particolare riferimento ai contenuti dell'offerta.

2. L'inoltro dei documenti relativi alla gara mediante un plico generale (esterno) e plichi interni che rechino lacerazioni tali da consentire la lettura o l'estrazione dei documenti inerenti l'offerta è causa di esclusione dalla gara, in quanto situazione che determina un presupposto sostanziale per la violazione del principio di segretezza delle offerte.

3. L'utilizzo di buste per il confezionamento dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e la parte tecnico-qualitativa e economica delle offerte tali da permettere la lettura dei dati riportati nei documenti stessi costituisce causa di esclusione dalla gara in quanto determinante la violazione del principio di segretezza delle offerte.

20. Prima seduta pubblica e apertura dei plichi contenenti i documenti di gara – Successive sedute pubbliche

20.1. Prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenenti i documenti di gara

1. La prima seduta pubblica nella quale saranno aperti i plichi generali contenenti le buste con i documenti predisposti dagli operatori economici per partecipare alla gara (istanza di partecipazione e documentazione amministrativa correlata, elaborati relativi alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta, documento relativo alla parte economica dell'offerta) si terrà il giorno **29/03/2017** alle ore 10.00 presso la sede dell'Azienda, in Viale Roma, 21 – Bologna, Sala IIA.

2. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta del soggetto che svolge le operazioni di gara.

20.2. Successive sedute pubbliche nell'ambito delle operazioni di gara

1. In relazione allo svolgimento delle operazioni di ammissione e delle operazioni di gara, quando sia previsto dal d.lgs. n. 50/2016 o dal presente disciplinare di gara a fini di pubblicità e trasparenza, le successive sedute pubbliche saranno comunicate agli operatori economici concorrenti mediante comunicazione inviata al loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nella sub-sezione "Bandi e gare" (Profilo del committente), al seguente indirizzo: <http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

2. Alle sedute pubbliche possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta del soggetto che svolge le operazioni di gara.

21. Richieste di chiarimenti in ordine alla procedura di gara e richieste di informazioni generali

21.1. Richieste di chiarimenti in ordine alla procedura di gara

1. Gli operatori economici concorrenti alla procedura di gara possono richiedere chiarimenti in ordine alla stessa, presentando le richieste in forma scritta ed inviandole esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: asp@pec.aspbologna.it

2. Le richieste di chiarimenti possono riguardare:

- a) gli elementi di regolamentazione della gara definiti dal bando, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale e dallo schema di contratto;
- b) le modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

3. Le risposte alle richieste di chiarimenti costituiscono interpretazioni del testo del bando, del presente disciplinare, del capitolato speciale e dello schema di contratto, nonché dei documenti ulteriori allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare, al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio.

4. Al fine di assicurare la piena tracciabilità delle comunicazioni e di garantire pienamente il principio di parità di trattamento nei confronti degli operatori economici che prendono parte alla procedura di gara, l'Azienda non considera ricevibili e conseguentemente non accetta le richieste di chiarimenti presentate:

- a) mediante posta elettronica ordinaria ad altri indirizzi di posta elettronica della stessa Azienda;
- b) mediante fax;
- c) mediante comunicazioni telefoniche.

4. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 21.03.2017 (sesto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte). Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sino alle ore 24.00 del 23.03.2017 (sesto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte) al seguente indirizzo internet:

<http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

21.2. Richieste di informazioni generali

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono richiedere informazioni generali sulla stessa quali:

- a) elementi di sintesi desumibili dal bando, dal disciplinare, dal capitolato, dallo schema di contratto e dagli altri documenti di gara (es. valore complessivo dell'appalto, principali scadenze, ecc.);
- b) elementi relativi ad aspetti tecnici per l'acquisizione dei documenti dal sito (es. riferiti a problematiche del browser dall'operatore economico).

2. Le richieste di informazioni generali possono essere prodotte dagli operatori economici per mezzo di posta elettronica ordinaria, telefax o telefono.

3. Le richieste di informazioni generali non devono contenere richieste di chiarimenti, per le quali vale unicamente quanto previsto dal precedente paragrafo 21.1.

4. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara possono richiedere informazioni generali a:

Servizio Appalti; Viale Roma 21 Bologna. Tel. 051.6201330 Fax 051.6201307 e-mail giovanna.piras@aspbologna.it, dalle ore 9 alle ore 13, nei giorni da lunedì a venerdì.

22. Operazioni di ammissione alla gara, operazioni di gara e valutazione delle offerte

22.1. Operazioni preliminari allo svolgimento della procedura di gara

1. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'Azienda procede:

a) allo svolgimento delle operazioni preliminari relative all'ammissione degli operatori economici alla gara mediante il Responsabile unico del procedimento oppure mediante un apposito seggio di gara istituito ad hoc oppure mediante l'Ufficio gare e appalti di seguito individuati come "soggetti competenti alle operazioni di ammissione", al fine di svolgere le operazioni relative all'ammissione degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;

b) con la nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte.

2. In relazione alle operazioni di ammissione alla gara, il Responsabile unico del procedimento svolge in ogni caso una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni adottate.

3. In base a quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda pubblica sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione Trasparente, sub-sezione "Bandi e gare", il curriculum di ogni componente nominato nella commissione giudicatrice.

4. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo dell'Azienda competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate e riportate nell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016", approvato dall'Azienda in data 03.05.2016 (Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 22 del 03.05.2016) disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.aspbologna.it/index.php/2013-12-17-11-38-01/2016-02-11-09-19-01/>

5. In relazione alle operazioni di ammissione e di valutazione delle offerte, il Responsabile unico del procedimento procede ad individuare, nell'ambito del Sistema AVCPass, il soggetto Responsabile della Verifica dei Requisiti (RVR) e gli eventuali Collaboratori per la verifica dei requisiti (CVR), sulla base dell'atto di nomina del soggetto competente alle operazioni di ammissione alla gara.

22.2. Operazioni di ammissione alla gara

1. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'Amministrazione procede in seduta pubblica, mediante il Responsabile unico del procedimento oppure mediante un apposito seggio di gara istituito ad hoc oppure mediante l'Ufficio gare / appalti quale "soggetto competente alle operazioni di ammissione", all'ammissione degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara in forma monosoggettiva o plurisoggettiva.

2. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione, prima dell'apertura dei plichi generali presentati dagli operatori economici, procede in seduta pubblica alla verifica dell'integrità degli stessi. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara o soggetti da essi designati

con delega formale da esibire su richiesta al soggetto competente alle operazioni di ammissione.

3. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione, procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi generali presentati dagli operatori economici, verificando che all'interno di ognuno di essi siano contenute:

- a) la busta A, contenente la documentazione amministrativa relativa alla partecipazione alla gara;
- b) la busta B, contenente la parte tecnico-qualitativa dell'offerta;
- c) la busta C, contenente la parte economica dell'offerta.

4. Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione, svolgendo le operazioni di cui al precedente comma 3, rilevi per un operatore economico che:

- a) le buste contenute all'interno del plico generale non recano la dicitura che ne consente l'identificazione (busta A, busta B e busta C) procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte;
- b) manchino:
 - b.1.) la busta A,
 - b.2.) oppure la busta B,
 - b.3.) oppure la busta C.

procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto, rispettivamente:

- b.1.) non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta;
- b.2.) e b.3.) risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell'offerta.

5. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede in seduta pubblica all'apertura della busta A per ciascun operatore economico, verificando:

- a) la presenza dell'istanza di partecipazione;
- b) la presenza dei documenti relativi alle dichiarazioni sui motivi ostativi e sui requisiti di partecipazione, nonché relativi alle altre dichiarazioni richieste dal bando e dal presente disciplinare o, in alternativa, la presenza del Documento di gara unico europeo (DGUE), se scelto dall'operatore economico per la resa delle dichiarazioni richieste;
- c) la presenza dei documenti complementari richiesti dal bando e dal presente disciplinare.

6. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede, sulla base degli elementi identificativi dell'operatore economico e dei soggetti per esso operanti, alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto competente alle operazioni di ammissione deve procedere a rimuovere lo stesso.

7. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione procede in seduta pubblica per ogni operatore economico:

- a) alla lettura dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni connesse, al fine di verificarne la completezza;
- b) alla verifica della presenza di tutti i documenti complementari richiesti;
- c) all'acquisizione del PASSOE e all'acquisizione dell'operatore economico nell'ambito del sistema AVCPass.

8. Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi la mancanza, l'incompletezza o irregolarità formali di una o più dichiarazioni o di uno o più documenti riferiti all'operatore economico, procede ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio.

9. Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi tramite il sistema AVCPass che in relazione all'operatore economico partecipante sussistono annotazioni nel Casellario informatico dell'Anac, effettua le verifiche necessarie, sia d'ufficio sia con l'eventuale collaborazione dello stesso operatore economico.

10. Qualora il soggetto competente alle operazioni di ammissione rilevi che un operatore economico non ha prodotto il PASSOE in quanto non iscritto al sistema AVCPass, lo registra mediante la specifica funzionalità del sistema e assegna allo stesso un congruo termine, e assegna allo stesso un congruo termine rispetto all'avvio delle attività di verifica delle posizioni degli operatori economici ai fini dell'ammissione alla gara.

11. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione redige un verbale delle operazioni stesse, nel quale precisa anche le ragioni di eventuali sospensioni o interruzioni dell'attività, nonché le modalità di custodia dei plichi e delle buste in un luogo sicuro a fini di garanzia degli stessi rispetto a possibili manipolazioni.

12. Nel verbale il soggetto competente alle operazioni di ammissione formalizza le eventuali esclusioni di operatori economici conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase.

13. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione riporta nel verbale l'elenco degli operatori economici ammessi alla gara.

14. Il soggetto competente alle operazioni di ammissione trasmette immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento il verbale attestante l'esclusione degli operatori economici e il verbale attestante l'ammissione degli operatori economici alla gara per le pubblicazioni previste dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e per l'inoltro alla Commissione giudicatrice.

22.3. Operazioni di gara

1. La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi delle offerte presentati dagli operatori economici ammessi alla gara come concorrenti, procede, sulla base degli elementi identificativi dell'operatore economico e dei soggetti per esso operanti rilevati nel verbale di ammissione e nei documenti da essi presentati per la partecipazione alla gara, alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse per i suoi componenti, in base a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto interessato deve procedere a rimuovere lo stesso.

2. La Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le parti tecnico-qualitative delle offerte. In tale seduta la Commissione procederà esclusivamente al riscontro della documentazione richiesta all'interno del plico. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

3.A. La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in una o più sedute riservate.

3.B. Sul punteggio assegnato a ogni sub-criterio di natura qualitativa (quindi escludendo i sub-criteri di natura quantitativa e i criteri per "lista di scelte") la Commissione effettua la riparametrazione, secondo quanto previsto dal presente disciplinare.

4. La Commissione giudicatrice procede alla formazione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, definita:

a) mediante la sommatoria dei punteggi dei singoli criteri derivante dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri non sottoposti a riparametrazione, al fine di:

a.1.) applicare la soglia di sbarramento qualitativo;

a.2.) rilevare le offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e dal successivo paragrafo 23 del presente disciplinare di gara;

b) mediante la sommatoria dei punteggi dei singoli criteri derivante dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri sottoposti a riparametrazione, al fine della definizione della graduatoria parziale da sommare al punteggio attribuito alla parte economica delle offerte. In

tale graduatoria non sono ammessi gli operatori economici concorrenti che non hanno conseguito un punteggio tale da superare la soglia di sbarramento qualitativo.

5. Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà in un giorno che comunicherà ai concorrenti via posta elettronica certificata (pec) con adeguato anticipo, in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse. A tale seduta possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice. In apertura di seduta il Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole parti tecnico-qualitative delle offerte. Successivamente egli procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e darà lettura dei valori di offerta espressi in ciascuna di esse. Qualora non siano rilevate offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice nella stessa seduta pubblica comunica la graduatoria della gara risultante e la conseguente proposta di aggiudicazione.

6.A. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

6.B. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

7. Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione giudicatrice è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni.

8. A seguito dello svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse da parte del soggetto a ciò deputato in base alle Linee-guida dell'Anac, la Commissione giudicatrice indice, a fini di massima garanzia della trasparenza, una seduta pubblica nella quale:

- a) informa i concorrenti degli esiti delle verifiche delle offerte anormalmente basse;
- b) comunica la graduatoria della gara risultante da queste verifiche e la conseguente proposta di aggiudicazione.

9. La Commissione giudicatrice redige un verbale delle operazioni di gara, nel quale precisa:

- a) le valutazioni assegnate alle varie offerte, mediante l'applicazione dei criteri e dei sub-criteri previsti nel presente disciplinare di gara;
- b) le operazioni relative alla riparametrazione, quelle inerenti la formazione delle graduatorie e quelle inerenti la rilevazione delle offerte anormalmente basse;
- c) le ragioni di eventuali sospensioni o interruzioni dell'attività, nonché le modalità di custodia dei plichi e delle buste in un luogo sicuro a fini di garanzia degli stessi rispetto a possibili manipolazioni;
- d) le eventuali esclusioni di operatori economici:
 - d.1.) conseguenti all'applicazione della soglia di sbarramento qualitativo;
 - d.2.) conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase.
- e) la proposta di aggiudicazione da sottoporre all'Azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

22.4. Trasparenza

1. Tutti gli atti dell'Azienda relativi alla procedura di gara regolata dal presente disciplinare, quando non assoggettati ai particolari limiti e al differimento previsti dall'art. 53, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero quando secretati ai sensi dell'articolo 162 dello stesso decreto, sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione

trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

3. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016, sono pubblicati anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, se disponibile in corso di gara, sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

23. Rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse e verifica delle stesse

1. Ai fini della verifica di anomalia risultano anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, quindi, rispettivamente:

- a) 56 punti o più per la parte tecnico-qualitativa dell'offerta;
- b) 24 punti o più per la parte economica dell'offerta.

2. Il Responsabile unico del procedimento, avvalendosi anche della Commissione giudicatrice, richiede per iscritto, mediante posta elettronica certificata (pec), agli operatori economici le cui offerte siano state rilevate come anormalmente basse specifiche spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte stesse assegnando ai concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione, per iscritto, mediante posta elettronica certificata (pec) delle spiegazioni.

3. Le spiegazioni devono essere inviate dall'operatore economico alla seguente casella di posta elettronica certificata:

asp@pec.aspbologna.it

4. Gli operatori economici devono fornire, rispetto alla richiesta del Responsabile unico del procedimento, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta rilevata come anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico che deve evidenziare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta.

5. Le spiegazioni di cui al comma 4 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di gestione e di esecuzione dei servizi da prestare;
- b) le soluzioni tecniche o metodologiche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

6. Qualora l'operatore economico al quale siano state richieste le spiegazioni non provveda ad inviarle al Responsabile unico del procedimento entro il termine dallo stesso stabilito, è escluso dalla gara.

7. Il Responsabile unico del procedimento, avvalendosi anche della Commissione giudicatrice, sottopone a verifica le spiegazioni fornite dall'operatore economico in merito alla propria offerta e la esclude solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 5 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016;

- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. n. 50/2016.

8. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

9. Il Responsabile unico del procedimento può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

24. Proposta di aggiudicazione, aggiudicazione e stipulazione del contratto

24.1. Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione definita dalla Commissione giudicatrice al termine delle operazioni di gara e delle eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse è trasmessa all'Azienda per la sua approvazione da parte dell'organo competente, in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

2. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

3. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione previsto dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016.

4. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale dell'operatore economico.

24.2. Stipulazione del contratto

1. L'Azienda procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a del d.lgs. n. 50/2016), come stabilito dall'art. 32, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Il termine massimo per la stipulazione del contratto è stabilito in sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. L'Azienda e l'operatore economico aggiudicatario possono stabilire, di comune accordo, un termine differente per la stipulazione del contratto, comunque non inferiore ai trentacinque (35) giorni.

3. In base a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, poiché il contratto di appalto è formalizzato a seguito dell'aggiudicazione avvenuta sulla base di una procedura aperta, la sua stipulazione deve essere effettuata con atto pubblico notarile informatico / in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Azienda aggiudicatrice o mediante scrittura privata, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per l'Azienda.

4. Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve essere provvisto della firma digitale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 82/2005.

24.3. Eventuale esecuzione in via anticipata

1. L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto può avvenire alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, comunque una volta divenuta efficace l'aggiudicazione.

2. L'esecuzione d'urgenza è ammessa, in base all'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

3. Qualora l'Azienda abbia dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

25. Controllo dei requisiti dell'operatore economico aggiudicatario e di altri operatori economici – Verifiche relative alla normativa antimafia

25.1. Controlli sui requisiti dell'operatore economico aggiudicatario e di altri operatori economici concorrenti

1. L'Azienda può, mediante il Responsabile unico del procedimento, sottoporre a verifica in qualsiasi momento della procedura di gara, con riferimento ai singoli operatori economici concorrenti:

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti dal bando in relazione all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e specificati nel paragrafo 6 del presente disciplinare di gara.

2. Il Responsabile unico del procedimento acquisisce i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 mediante utilizzo della banca dati prevista dall'art. 81 del d.lgs n. 50/2016 e quindi, in base a quanto previsto dall'art. 216, comma 13 dello stesso decreto, con accesso al sistema AVCPass.

3. Qualora i documenti non siano acquisibili mediante il sistema AVCPass, il Responsabile unico del procedimento provvede al recupero della documentazione a comprova:

- a) secondo le modalità specifiche stabilite dalla normativa vigente per l'accesso alle banche dati di riferimento, tra cui quella inerente l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, mediante la modalità "Durc on line";
- b) secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del d.P.R. n. 445/2000, mediante acquisizione d'ufficio presso le amministrazioni certificanti.

4. In relazione alla verifica di cui al comma 1, il Responsabile unico del procedimento richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili nel sistema AVCPass, anche considerando quanto indicato dall'Anac nella propria deliberazione n. 157/2016, reperibile con i suoi allegati al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=1dc1a3fd0a7780424bb5ffc1a5e55a6b>

5. Gli operatori economici, per utilizzare il sistema AVCPass devono attenersi alle condizioni e alle modalità tecniche richieste dall'art. 3 della deliberazione Anac n. 157/2016.

6. La prova della capacità economico-finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante i mezzi di prova indicati nel paragrafo 6.3. L'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'Azienda, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7. In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, l'Azienda, mediante il Responsabile unico del procedimento:

- a) procede alla verifica di cui al comma 1 nei confronti dell'operatore economico offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto e eventualmente nei confronti dell'operatore economico che lo segue nella graduatoria di aggiudicazione;
- b) richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto e eventualmente all'operatore economico che lo segue nella graduatoria di aggiudicazione di presentare i documenti costituenti i mezzi di prova di cui ai precedenti commi 3 e 4, potendo invitare gli stessi a integrare la documentazione eventualmente già sottoposta a verifica nel corso della gara.

8. La procedura di cui al precedente comma può essere avviata e sviluppata anche nel corso del procedimento per l'approvazione della proposta di aggiudicazione e per la sua conseguente trasformazione in aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016.

25.2. Verifiche inerenti la normativa antimafia

1. L'Azienda, in base a quanto stabilito dall'art. 91, comma 1 del d.lgs. n. 159/2011, acquisisce mediante il Responsabile unico del procedimento prima della stipulazione del contratto, l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 dello stesso decreto.

2. Al fine di consentire quanto previsto dal precedente comma 1, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire tempestivamente all'Azienda, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie per consentire l'effettuazione completa dei controlli previsti dall'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 (verifiche inerenti la normativa antimafia) ai fini della stipulazione del contratto.

3. In particolare, l'operatore economico aggiudicatario deve fornire le informazioni sui dati identificativi dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia in base all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, mediante specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione.

4. Qualora sia decorso il termine previsto dall'art. 92, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 159/2011 senza che il Prefetto abbia fornito l'informazione, l'Azienda procede anche in assenza dell'informazione antimafia in base a quanto stabilito dall'art. 92, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 159/2011. Il contratto è conseguentemente stipulato sotto condizione risolutiva e l'Azienda può recedere dal contratto quando pervenga ad essa informazione antimafia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Il recesso interviene anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2-bis del d.lgs. n. 159/2011.

26. Scorrimento della graduatoria di gara al ricorrere di particolari situazioni

1. L'Azienda, in base all'art. 110, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

27. Responsabile Unico del Procedimento

1. La Responsabile Unica del Procedimento di gara relativo al presente appalto è la D.ssa

Elisabetta Scoccati (recapiti: Tel. 051.6201311; Posta elettronica ordinaria elisabetta.scoccati@aspbologna.it).

2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee-guida dell'Anac in materia.

28. Informazioni relative all'organo responsabile per le procedure di ricorso

1. L'organo responsabile delle procedure di ricorso relative alla gara oggetto del presente disciplinare è il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 051/4293101-2-3.

2. Tutti i riferimenti per i contatti, le informazioni e la presentazione dei ricorsi sono rinvenibili al seguente indirizzo internet:

<https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/TribunaliAmministrativiRegionali/bologna/index.html>

29. Informazioni relative alla pubblicità del bando e degli altri atti di gara

1. Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data **07.02.2017** e l'Azienda ha ricevuto riscontro dell'avvenuta ricezione dal medesimo ufficio in data **07.02.2017**.

2. Il bando di gara relativo alla presente procedura sarà pubblicato:

- a) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c) sul sito internet dell'Azienda, sezione Bandi e gare - "profilo di committente", dal giorno XX.XX.2016, al seguente indirizzo:

<http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

d) sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al seguente indirizzo:

<https://www.serviziocontrattipubblici.it/>

e) sul sito internet dell'Osservatorio regionale, al seguente indirizzo:

<https://www.sitar-er.it/index.aspx?JS=1>

f) all'Albo pretorio on-line del Comune di Bologna, nella sezione "Bandi di gara", nella sub-sezione "di altri Enti", al seguente indirizzo:

<http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf>

2. Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato pubblicato per estratto:

- a) su n. 2 quotidiani nazionali;
- b) su n. 2 quotidiani a diffusione locale;

3. Gli atti dell'Azienda relativi all'esercizio delle opzioni relative al contratto per il lotto dell'appalto saranno pubblicati tempestivamente sul sito internet dell'Azienda, sezione "Amministrazione Trasparente", sub-sezione Bandi e gare - "profilo di committente", al seguente indirizzo:

<http://www.aspbologna.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/>

4. L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

30. Obbligo di rimborso, da parte dell'aggiudicatario, degli oneri relativi alle spese per la pubblicazione del bando di gara e dei suoi estratti

1. In base a quanto previsto dall'art. 216, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto oggetto della presente gara dovrà rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese sostenute dall'Azienda (quale stazione appaltante) per la pubblicazione:

- a) del bando integrale e dell'avviso di post aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) dell'estratto del bando e dell'avviso di post aggiudicazione sui due quotidiani nazionali e sui due quotidiani a diffusione locale.

2. Le spese di cui al precedente comma 1 sono complessivamente stimabili, in via presuntiva, in euro 2.500 €. L'importo complessivo specifico sarà comunicato all'operatore economico aggiudicatario una volta avvenuta la pubblicazione degli avvisi di post aggiudicazione.

3. Qualora l'operatore economico aggiudicatario non provveda al rimborso delle spese di cui ai precedenti commi 1 e 2 entro il termine stabilito, l'Azienda procederà a recupero delle somme avvalendosi delle procedure previste dalla normativa.

31. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003

1. L'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

2. In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

3. I dati richiesti con il bando per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

4. I dati vengono comunicati ai membri della commissione giudicatrice, nominata per lo svolgimento delle procedure di valutazione delle offerte, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), per gli adempimenti relativi agli obblighi comunicativi nei confronti della stessa autorità previsti dal d.lgs. n. 50/2016 e dai provvedimenti attuativi dello stesso.

5. Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite, ove previste dagli atti di gara.

6. È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, le informazioni relative all'appalto sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.

8. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda pubblica di servizi alla persona ASP "Città di Bologna", Viale Roma, 21, 40139 Bologna.

10. Per informazioni sul trattamento dei dati personali, per esercitare i suoi diritti o per conoscere l'elenco dei singoli responsabili può rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Azienda presso la sede o contattare l'ufficio telefonicamente al numero 051/6201311, via fax al numero 051.6201307 o tramite posta elettronica all'indirizzo: asp@pec.aspbologna.it

D.ssa Elisabetta Scoccati